



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE I CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DI COSTRUZIONE DELLE AREE DI SVAGO

Tresa, 6 febbraio 2026

Il Municipio di Tresa, richiamati:

- l'art. 23 cpv. 1 della Legge sullo sviluppo territoriale (LST) e l'art. 30 cpv. 5 lett. a) e c) del Regolamento di applicazione della legge sullo sviluppo territoriale (RLST);
- l'art. 27 della Legge edilizia (LE);
- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC);
- le Norme di attuazione dei Piani Regolatori (NAPR) del Comune di Tresa in vigore e in formazione (Croglio, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa).

ordina:

Art. 1 – Scopo e campo di applicazione

1. Se la formazione d'aree di svago è oggettivamente impossibile, oppure lo stabile è situato nelle vicinanze di un parco giochi pubblico (massimo 300 ml), può applicare un contributo compensativo.
2. La presente Ordinanza si applica per la definizione del contributo sostitutivo per le aree di svago su tutto il territorio del Comune di Tresa.

Art. 2 – Contributo compensativo e percentuale di prelievo

1. Per le sezioni di Monteggio e Croglio il contributo compensativo è fissato a CHF 200.- al mq di superficie utile linda (SUL) necessaria alla realizzazione dell'area di svago.
2. Per le sezioni di Sessa e Ponte Tresa il contributo compensativo è fissato a CHF 150.- al mq di superficie utile linda (SUL) necessaria alla realizzazione dell'area di svago.
3. L'importo corrisponde al 25% del costo di costruzione delle aree di svago, compreso il valore del terreno.

Art. 3 – Soglia di prelievo

1. Nelle sezioni di Monteggio e Croglio, la formazione di aree di svago è obbligatoria per stabili con più di 5 appartamenti.
2. Nelle sezioni di Sessa e Ponte Tresa, la formazione di aree di svago è obbligatoria per stabili con più di 4 appartamenti.

Art. 4 – Dimensione aree di svago

3. Nelle sezioni di Monteggio e Croglio, le aree di svago devono raggiungere il 15% della superficie utile linda (SUL) utilizzata per l'abitazione.



4. Nelle sezioni di Sessa e Ponte Tresa, le aree di svago devono raggiungere il 20% della superficie utile linda (SUL) utilizzata per l'abitazione.

Art. 5 – Decisione e versamento

I contributi sono fissati con decisione impugnabile, di norma del dispositivo della licenza edilizia, e sono dovuti prima dell'inizio dei lavori. In caso di mora è dovuto un tasso d'interesse equivalente a quanto fissato per le imposte cantonali e comunali.

Art. 6 – Termini e rimedi giuridici

4. La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 6 febbraio 2026 al 7 marzo 2026.
5. Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

Art. 7 – Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026 e abroga ogni altra disposizione vigente in materia.

